

Newsletter n. 22 del 12 Novembre 2019

1. SRL e COOPERATIVE - Nomine dell'Organo di controllo ed eventuale adeguamento dello statuto entro il 16 dicembre 2019

Entro il 16 dicembre 2019, società a responsabilità limitata e società cooperative dovranno provvedere, quando necessario in base ai nuovi parametri, sia alla **nomina dell'organo di controllo** sia all'eventuale **adeguamento dello statuto**, a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento del Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza per effetto del D. Lgs. n. 14/2019 e delle novità introdotte dalla Legge 55/2019, di conversione del D.L. n. 32/2019.

La nomina dell'Organo di Controllo (Sindaci e Revisori) è sempre obbligatoria per le società per azioni e in accomandita per azioni, mentre per le società a responsabilità limitata, **non sempre è obbligatoria** ma lo diventa al **superamento di determinati parametri** contemplati nell'art. 2477 del Codice civile, più volte modificato.

Il **D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019**, contenente il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, prima e la **L. n. 55/2019, di conversione del D.L. n. 32/2019**, dopo, intervenendo sull'**articolo 2477 Codice civile**, hanno esteso, anche alle **società a responsabilità limitata** e alle **società cooperative**, l'obbligo di nominare un organo di controllo oppure un revisore.

In particolare, l'articolo 379, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019 e l'art. 2-bis, comma 2, della L. n. 55/2019 - con l'obiettivo di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi - hanno **riscritto integralmente il secondo e terzo comma** della disposizione codicistica, prevedendo, al comma 2, che la **nomina dell'organo di controllo o del revisore** è obbligatoria se la società a responsabilità limitata o la società cooperativa:

- a) è tenuta alla **redazione del bilancio consolidato**;
- b) controlla una società **obbligata alla revisione legale dei conti**;
- c) **ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti**:

- 1) *totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro*;
- 2) *ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro*;
- 3) *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità* (art. 2477, comma 2, C.C.);
- d) la cooperativa emette **strumenti finanziari non partecipativi** (art. 2543, comma 1, C.C.).

Nel successivo comma 3, dell'art. 2477 C.C. si stabilisce, inoltre, che **"L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti"**.

Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il Tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del Conservatore del registro delle imprese.

I **rischi in capo agli amministratori** che non procedono alla convocazione dell'assemblea affinché deliberi la nomina dell'organo di controllo o del revisore sono rappresentati:

- dal **possibile illecito amministrativo** ex art. 2631 comma 1 C.C. (omessa convocazione assembleare; prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro.);
- dalla **possibile denuncia al Tribunale** ex art. 2409 C.C..

Si potrebbe, inoltre, configurare un rischio di **non piena efficacia** di quelle delibere che presuppongono una qualche attività dell'organo di controllo (es. delibera di approvazione del bilancio senza la relazione dei sindaci).

Per espressa previsione dell'articolo 379 del D.Lgs. 14/2019, **in sede di prima applicazione delle nuove regole**, ai fini dell'individuazione degli esercizi con riferimento ai quali verificare il superamento

dei parametri, si deve aver riguardo ai **due esercizi antecedenti la scadenza del 16 dicembre 2019**, quindi, agli esercizi relativi agli anni 2017 e 2018.

Ne dovrebbe derivare che le Srl e le Cooperative, che nel 2017 e nel 2018 hanno superato e superano i nuovi limiti, sono tenute a **nominare l'organo controllo o il revisore** ed, eventualmente, **a uniformare l'atto costitutivo e lo statuto entro il 16 dicembre 2019**.

Per quanto riguarda l'**adeguamento dello statuto** alla luce delle nuove disposizioni in merito alla istituzione obbligatoria dell'organo di controllo, occorre innanzi tutto esaminare l'eventuale articolo già presente nell'atto costitutivo dedicato all'organo di controllo e/o al revisore Legale. Lo stesso potrebbe anche non sussistere in quanto nel passato tale organo di controllo era un organo opzionale.

Dall'analisi dell'atto costitutivo potrebbe verificarsi una delle seguenti due possibili situazioni:

1) L'atto costitutivo **non contiene previsioni** relative all'organo di controllo e/o al revisore legale; in tal caso non c'è nessuna iniziativa da intraprendere, in quanto è sufficiente la regolamentazione del Codice civile in materia di organo di controllo e di revisione legale. Tuttavia, nulla impedisce di fare una modifica statutaria per introdurre un organo di controllo e/o della Revisione Legale, del quale prevedere una personalizzata regolamentazione.

2) L'atto costitutivo **contiene previsioni** relative all'organo di controllo e/o al revisore legale, in tal caso occorrerà verificare:

- se siano indicate le condizioni per l'istituzione e la soppressione dell'organo di controllo e/o del revisore legale;

- se queste eventuali condizioni siano o meno conformi da quanto previsto dai nuovi commi 2 e 3 dell'art. 2477.

Ovviamente l'articolo dell'atto costitutivo **difforme** alle nuove indicazioni normative, dovrà essere modificato al fine di renderlo compatibile.

Per completezza, ricordiamo, infine, che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC) ha varato i **"Principi di comportamento del collegio sindacale"** e una guida operativa **"Attività di vigilanza del collegio sindacale nell'ambito dei controlli sull'assetto organizzativo"** che possono essere considerati due validi strumenti da tenere in considerazione nell'espletamento delle proprie funzioni.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

LINK:

[Per le norme di comportamento del collegio sindacale clicca qui.](#)

LINK:

[Per la guida operativa clicca qui.](#)

2. D.L. N. 124/2019 - DECRETO FISCALE - Nuove disposizioni in merito all'imposta di bollo sulle fatture elettroniche - L'Agenzia delle entrate comunica le anomalie

Nel **D.L. n. 124 del 26 ottobre 2019** (c.d. **"Decreto fiscale"** collegato alla Legge di bilancio 2020) - attualmente all'esame del Parlamento per l'*iter* di conversione in legge - sono presenti alcune disposizioni che riguardano direttamente la **fatturazione elettronica**. Una in particolare è quella dettata all'art. 17, che riguarda **le irregolarità in materia di imposta di bollo**.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate sarà tenuta ad occuparsi del **processo di notifica delle irregolarità commesse dai contribuenti in relazione al pagamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche transitate tramite il Sistema di Interscambio (SdI)**, oltre che della **riscossione** della stessa imposta.

L'Agenzia delle Entrate - in caso di **ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse dal 1° gennaio 2020** tramite il Sistema di interscambio (SdI) - **dovrà trasmettere telematicamente un'apposita comunicazione** al contribuente con l'ammontare dell'**imposta dovuta**, della **sanzione irrogata** e degli **interessi applicati**.

A disciplinare tutto ciò è l'articolo 17 del D.L. n. 124/2019, con l'intervento sull'articolo 12-novies del D.L. n. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita").

Ricordiamo che il Decreto Crescita prevede che, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, l'Agenzia delle Entrate sia legittimata a verificare, con procedure automatizzate, la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo. Tuttavia lo stesso si limitava solo a prevedere l'applicazione della sanzione piena del 30% in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'imposta resa nota dall'Agenzia attraverso il **portale "fatture e corrispettivi"** da versare entro il giorno 20 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Con la modifica apportata al citato Decreto Crescita dall'articolo 17 del D.L. n. 124/2019, ora, si prevede **a carico dell'Agenzia delle Entrate** - in caso di mancato pagamento dell'imposta di bollo - **l'invio di un**

avviso bonario, con sanzione ridotta ad un terzo e con gli interessi dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della "cartella".

Il contribuente avrà tempo 30 giorni per regolarizzare la propria posizione, effettuando il pagamento per intero, o anche solo in parte.

Nel caso in cui, invece, lo stesso non provveda al pagamento delle somme richieste entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, **l'Agenzia delle Entrate proseguirà con l'iscrivere a ruolo a titolo definitivo le somme da versare.**

In questo caso, quindi, l'avviso bonario si trasformerà in una vera e propria cartella di pagamento, che seguirà l'iter previsto dalla legge, con l'applicazione di una sanzione che va dal 100% al 500% dell'imposta dovuta in caso di mancato pagamento del bollo virtuale dovuto all'origine.

Le **nuove disposizioni non saranno retroattive**, perciò si applicheranno solamente alle fatture elettroniche inviate al Sistema di Interscambio **dopo il 1° gennaio 2020**; mentre per le fatture cartacee o quelle inviate extra-SDI continuerà a valere la legislazione precedente.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 124/2019 clicca qui.](#)

3. D.LGS. N. 125/2019 - NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - Nuove competenze per il Registro delle imprese - Prorogata l'istituzione di un'apposita sezione al 2022

Con il **D.Lgs. n. 90 del 25 maggio 2017** - di modifica della normativa antiriciclaggio, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – sono state apportate, in particolare, modifiche al **D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231**, prevedendo, tra l'altro, **l'istituzione di un'apposita sezione del Registro delle imprese, al cui interno verranno indicate le informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust.**

Secondo quanto disposto dall'art. 21 (rubricato "*Comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust*"), del D.Lgs. n. 231/2007, come novellato dall'art. 2 del D.Lgs. n. 90/2017, **le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese** di cui all'articolo 2188 del codice civile e **le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, dovranno **comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione ad accesso riservato.**

Ricordiamo che tra le persone giuridiche private sono ricomprese le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

Con specifico riferimento alle imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese, le informazioni relative ai propri titolari effettivi devono essere acquisite da parte degli amministratori, i quali sono tenuti a conservarle, in forma accurata, adeguata ed aggiornata, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Tali informazioni sono acquisite sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione.

Gli stessi obblighi di cui sopra, inerenti l'ottenimento, la conservazione e la comunicazione al Registro delle imprese delle informazioni relative ai propri titolari effettivi, vengono previsti anche con riferimento ai **trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali**, secondo quanto disposto dall'art. 73 del DPR n. 917 del 22 dicembre 1986, i quali sono tenuti all'iscrizione in un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese (art. 21, comma 3).

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo **è punita con la medesima sanzione di cui all'articolo 2630 del Codice civile.**

Questa nuova sezione verrà **alimentata esclusivamente in via telematica** e in esenzione da imposta di bollo attraverso una comunicazione che le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione presso il Registro delle Imprese saranno obbligate ad effettuare.

Tuttavia, le modalità attuative relative alle comunicazioni, ai dati e alle informazioni da fornire devono essere disciplinate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico che, inizialmente doveva emanarsi entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle modifiche e, quindi, **entro il 4 luglio 2018.**

Con il D.Lgs. n. 125 del 4 ottobre 2019, attuativo della V direttiva antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849) - in vigore dal 10 novembre 2019 - **il termine dei 12 mesi è stato differito ai 36 mesi successivi l'emanazione di queste disposizioni, prevedendo anche l'intervento del Garante della privacy.**

I 12 mesi previsti inizialmente dal D.Lgs. n. 90/2017, sono ora diventati 36 mesi. Pertanto **il termine, originariamente previsto al 4 luglio del 2018, viene ora prorogato a novembre del 2022.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 125/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 90/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 231/2007 clicca qui.](#)

4. L. N. 128/2019 - DECRETO LAVORO E CRISI AZIENDALI - Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019, la **legge n. 128 del 2 novembre 2019**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*".

La legge – **in vigore dal 3 novembre 2019** - interviene con una serie di misure a tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.

Tante le novità per i lavoratori appartenenti alle categorie deboli, con particolare riferimento ai *riders* che trovano finalmente nuove tutele a partire dalla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, fino alla previsione di una retribuzione di base.

All'articolo 1, il legislatore interviene direttamente anche a favore dei **lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione separata INPS**, non titolari di pensione e privi di altra tutela obbligatoria, aumentandone le garanzie, per malattia e maternità.

Con l'aggiunta dell'**art. 2-bis al D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015**, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, si stabilisce che per i **soggetti iscritti alla gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie**, l'indennità giornaliera di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità e il congedo parentale sono corrisposti, fermi restando i requisiti reddituali vigenti, a condizione che nei confronti dei lavoratori interessati risulti attribuita **una mensilità della contribuzione dovuta alla predetta gestione separata nei dodici mesi precedenti** la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile.

Per tali soggetti la misura vigente dell'**indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100 per cento**. Conseguentemente è aggiornata la misura dell'indennità giornaliera di malattia.

Dunque, i soggetti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto all'**indennità giornaliera di malattia**, di degenza ospedaliera, al **congedo di maternità** e il **congedo parentale**, purchè in possesso di **un mese** (non più tre mesi) di **contributi versati alla Gestione separata INPS nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento o dell'inizio del periodo indennizzabile**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 81/2015 clicca qui.](#)

4.1. L. N. 128/2019 - INDENNIZZO PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE - Riaperti i termini per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019, la **legge n. 128 del 2 novembre 2019**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*".

All'**articolo 11-ter**, introdotto dalla legge di conversione, al fine di sostenere le **aziende che hanno cessato l'attività commerciale**, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, viene riconosciuto, nella misura e secondo le modalità ivi previste,

anche ai soggetti **nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018**, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *più di 62 anni di età, se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne;*
- b) *iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).*

Ricordiamo che, ai sensi del comma 2, dell'art. 2, del D.Lgs. n. 207/1996, l'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) *cessazione definitiva dell'attività commerciale;*
- b) *ricevimento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;*
- c) *cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal Registro delle imprese presso la Camera di commercio.*

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali dell'INPS.

L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata dall'INPS con le stesse modalità e scadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 207/1996 clicca qui.](#)

4.2. L. N. 128/2019 - Dettate nuove disposizioni sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) - Introdotte modifiche al D.Lgs. n. 152/2006

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019, la **legge n. 128 del 2 novembre 2019**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali*".

All'**articolo 14-bis**, introdotto dalla legge di conversione, vengono dettate nuove disposizioni sulla **cessazione della qualifica di rifiuto (End of Waste)** per le imprese che si occupano del recupero di prodotti da reimmettere sul mercato.

Accanto a una modifica di talune norme dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 (TU Ambiente) e l'inserimento di nuovi commi (da 3-bis a 3-septies), l'art. 14-bis, rubricato "*Cessazione della qualifica di rifiuto*", completa la nuova disciplina con i commi da 4 a 10, anche dettando le disposizioni transitorie.

E' bene chiarire subito che il termine "*End of Waste*", tradotto in italiano in "*Cessazione della qualifica di rifiuto*", si riferisce ad un **processo di recupero** eseguito su un rifiuto, al termine del quale esso perde tale qualifica per acquisire quella di prodotto.

Per "*End of waste*" si deve intendere, quindi, non il risultato finale bensì il processo che, concretamente, permette ad un rifiuto di tornare a svolgere un ruolo utile come prodotto.

Il contesto è quello della revisione della normativa europea sui rifiuti contenuta nella direttiva 2006/12/CE, alla quale il Parlamento ed il Consiglio UE hanno provveduto adottando la **direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008**, ancor oggi conosciuta come direttiva quadro in materia di rifiuti.

L'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che un rifiuto cessi di essere tale quando è stato sottoposto a un'**operazione di recupero**, incluso il **riciclaggio** e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfatti i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle condizioni previste dalla norma.

Il comma 1 dell'art. 14-bis modifica la condizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006: a differenza del testo vigente, ove si prevede che, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, è necessario che la sostanza o l'oggetto sia "**comunemente**" utilizzato per scopi specifici, il nuovo testo indicherebbe la destinazione all'utilizzo della sostanza ("*destinati a essere utilizzati per scopi specifici*"), riproducendo quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/CE, art. 6, paragrafo 1, la lettera a), come modificata dalla direttiva 2018/851/UE (nell'ambito del pacchetto sull'economia circolare).

Secondo la direttiva quadro, un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero e soddisfa le precise condizioni stabilite dall'art. 6 della stessa direttiva:

- 1) è **comunemente utilizzato per scopi specifici**: si deve trattare, cioè, di prodotti diffusi, generalmente applicati in ambiti noti ed atti a svolgere funzioni conosciute e definite;
- 2) **esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto**;

3) la sostanza o l'oggetto soddisfa i **requisiti tecnici** per gli scopi specifici e rispetta la **normativa** e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

4) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a **impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana**.

Nell'introdurre il concetto in esame, il Legislatore comunitario ha specificato che "se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2, **gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile**" (art. 6, comma 4).

Il nostro Legislatore nazionale, con il **D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205**, ha recepito tale disposizione stabilendo, al comma 2, che "i **criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente** [...]".

L'intervento nazionale è giustificato, quindi, solo in assenza di criteri di matrice comunitaria e per particolari tipologie di rifiuti.

Nelle more dell'adozione di tali decreti, specifica il comma 3, "continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data **5 febbraio 1998** [per i rifiuti non pericolosi] **12 giugno 2002, n. 161** [per i rifiuti pericolosi], e **17 novembre 2005, n. 269** [per i rifiuti pericolosi provenienti dalle navi] [...]".

Per la precisione, finora la disciplina nazionale della cessazione della qualifica di rifiuto è costituita esclusivamente dal **D.M. 14 Febbraio 2013, n. 22**, il "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS)".

Con l'introduzione dell'art. **184-ter**, rubricato "**Cessazione della qualifica di rifiuto**", la normativa italiana in materia di ambiente si è arricchita di una nuova disposizione ad hoc.

Prima dell'introduzione dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 - avvenuta con l'art 12 del D.Lgs. n. 205/2010 - il fine vita del rifiuto è stato a lungo identificato nella categoria delle materie prime secondarie (MPS), escluse dal regime dei rifiuti, ai sensi del precedente art. 181-bis (poi sostituito dal 184-ter), sia che si trattasse di quelle derivanti da attività di recupero individuate dagli appositi decreti (D.M. 5 febbraio 1998; D.M. 12 giugno 2002, n. 161; D.M. 17 novembre 2005, n. 269), sia che si trattasse di quelle individuate tramite procedure autorizzative ordinarie.

E' previsto che "**in mancanza di criteri specifici**" le autorizzazioni per lo svolgimento di operazioni di recupero "**sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni**" stabilite dall'art. 6 della direttiva quadro sui rifiuti 98/2008/CE, e anche di criteri dettagliati, definiti nell'ambito degli stessi procedimenti autorizzatori.

Il riferimento espresso ai nuovi criteri UE dovrebbe consentire di superare il blocco causato dalla **sentenza del Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018, n. 1229/2018** e, far ripartire le autorizzazioni regionali "**caso per caso**", conformemente a quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 184-ter, che la novella lascia inalterato.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019 clicca qui.](#)

5. VITIVINICOLO - Dichiarazione obbligatoria di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2019/2020 entro il 15 dicembre – Dall'AGEA le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione della dichiarazione

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con **circolare del 13 settembre 2019, Prot. AGEA.71032.2019** ha dettato le istruzioni applicative per la compilazione e la presentazione della **dichiarazione obbligatoria di produzione di vino e/o mosto**.

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto sono previste dagli artt. 31 e 33 del regolamento delegato UE 2018/273 e dagli artt. 22 e 24 del regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione.

In applicazione delle suddette norme regolamentari, e in applicazione dell'art. 22 del regolamento di esecuzione i produttori di uve, destinate alla vinificazione, nonché i **produttori di mosto e di vino**, devono dichiarare ogni anno i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi ed in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale, **con riferimento alla data del 30 novembre** per i prodotti della vinificazione.

Con riferimento al comma 1, art. 3, del **D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019**, sono obbligati a presentare la **dichiarazione di produzione vino e/o mosto** i seguenti soggetti:

- d) i produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;**
- e) i produttori di che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;**

- f) i produttori che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;
h) le associazioni e le cantine cooperative.

Le **dichiarazioni di produzione** devono essere presentate **entro il 15 dicembre 2019** per i soggetti indicati sopra, indicando i prodotti della vinificazione detenuti in cantina con riferimento al 30 novembre. AGEA rende noto che, al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi a carico delle aziende viticole, sono disponibili **nuovi servizi telematici** opzionali che consentono di precompilare la Dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro dematerializzato di carico e scarico

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto n. 7701/2019 clicca qui.](#)

6. CONTRATTI PUBBLICI - Dall'ANAC le indicazioni interpretative sull'applicazione delle clausole del bando-tipo alla L. n. 55/2019

In considerazione delle modifiche introdotte dalla **legge 55 del 14 giugno 2019, di conversione del D.L. n. 32 del 18 aprile 2019** (c.d. "**Sblocca cantieri**") al codice dei contratti pubblici, e nelle more del Regolamento di attuazione dello stesso Codice che il Governo dovrà emendare, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) – con un comunicato del 23 ottobre scorso - ha ritenuto opportuno fornire alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici **indicazioni interpretative in merito all'applicazione delle clausole del bando tipo nel nuovo contesto normativo.**

L'ANAC, nella redazione del suo comunicato, ha preso come riferimento il **bando tipo n. 1**, relativo all'affidamento di servizi e forniture sopra soglia comunitaria, ma ha chiarito che le stesse considerazioni valgono per i **bandi tipo n. 2 e n. 3**. Quest'ultimo riguarda l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100mila euro.

Dovranno essere disapplicate dai bandi tipo le clausole previste dal paragrafo 9, che fanno riferimento alla soglia del subappalto, che lo Sblocca Cantieri ha elevato dal 30% al 40%, e all'obbligo, oggi non più vigente, di indicare la terna dei subappaltatori in fase di offerta.

Devono inoltre essere rivisti alla luce delle nuove norme:

- il paragrafo 7.5 sui **controlli relativi ai consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili**,
- il paragrafo 8 sull'**avvalimento**,
- il paragrafo 15.2 sul **Documento di gara unico europeo**,
- il paragrafo 5 sui **Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione**,
- il paragrafo 19 e 21 sulle **procedure di gara, l'apertura delle buste e la valutazione delle offerte**.

Ricordiamo infatti che le stazioni appaltanti possono ora prevedere nei bandi che l'esame delle offerte preceda la verifica dell'idoneità degli offerenti.

Ricordiamo, inoltre, che il bando-tipo n. 3 per l'affidamento con procedura aperta dei servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 100mila euro con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è entrato in vigore il 26 agosto 2018 con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per saperne di più dal sito dell'ANAC clicca qui.](#)

7. PREVENZIONE INCENDI - In vigore dal 1° novembre 2019 le nuove modifiche al Codice

Prosegue il percorso di aggiornamento delle disposizioni tecniche in materia di prevenzione incendi sulla base dei più aggiornati standard internazionali.

È stato, infatti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019 - Supplemento Ordinario n. 11, il **Decreto 18 ottobre 2019**, recante "**Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»**".

Questa modifica del Codice di prevenzione incendi, che revisiona completamente la Regola Tecnica Orizzontale (RTO), è entrata **in vigore il 1° novembre scorso**.

Il decreto introduce novità relative a termini, definizioni e simboli grafici; inoltre, sono state modificate alcune procedure relative a **distanze e dislivelli, compartimenti ed vie di esodo**.

Anche la strategia generale di prevenzione incendi è stata modificata, ponendo l'attenzione sulle **soluzioni progettuali**, sulla resistenza al fuoco e sulla **gestione delle emergenze**.

Le novità sulle 'Regole tecniche verticali' riguardano le aree a rischio specifico, le **aree a rischio** per atmosfere esplosive e i **vani degli ascensori**.

Infine, è stata aggiornata la parte relativa alla **metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio**.

Ricordiamo che dallo scorso 20 ottobre sono in vigore anche le modifiche introdotte al Codice di prevenzione incendi dal **Decreto 12 aprile 2019**.

Tali modifiche hanno ampliato l'elenco delle attività, senza regole tecniche verticali, ricomprese nell'allegato I del D.P.R. n. 151 del 2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incendi e modificato la disciplina del "doppio binario".

(Fonte: Sito *Edilportale*)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 18 ottobre 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 12 aprile 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato del decreto 3 agosto 2015 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo aggiornato D.P.R. n. 151/2011 clicca qui.](#)

8. SPID - Pubblicate le linee guida per l'uso professionale - In vigore dal 1° dicembre 2019

L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha pubblicato le "**Linee guida per il rilascio delle identità digitali per uso professionale**", che entreranno in vigore il 1° dicembre 2019.

Con determinazione n. 318 del 6 novembre 2019, l'AgID attiva una nuova funzionalità per il sistema pubblico di identità digitale, attesa da numerose pubbliche amministrazioni e da privati, che consente l'apertura di nuovi servizi online, superando gli ostacoli all'uso della propria identità digitale per scopi lavorativi.

Il **Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)** diventa uno strumento che consente alle pubbliche amministrazioni e ai privati di verificare l'appartenenza di una persona fisica ad un'organizzazione e la sua **qualità di professionista**.

Le linee guida individuano le modalità che gli *Identity Provider* devono seguire per il **rilascio delle identità per uso professionale**, consentendo di veicolare attraverso SPID, oltre ai dati della persona fisica, anche i dati dell'organizzazione di appartenenza per la quale si sta agendo su un servizio reso disponibile da un service provider.

Le identità rilasciate non identificano lo status persona giuridica né l'appartenenza di un professionista a un determinato ordine professionale o altro elenco qualificato.

LINK:

[Per consultare le Linee guida clicca qui.](#)



9. REGISTRO DELLE IMPRESE - Esclusione dei professionisti, diversi da quelli iscritti nella sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti, dalla presentazione dei modelli di iscrizione

1) Il Ministero dello sviluppo economico, con **Nota del 9 ottobre 2019**, ha nuovamente affrontato la questione delle specifiche facoltà, attribuite, dall'art. 31, commi 2-quater e 2-quinquies della L. n. 349/2000 in capo a determinate categorie professionali, in materia di presentazione di atti e di istanze al Registro delle imprese in modalità informatica

In particolare, le disposizioni in parola hanno attribuito ai soggetti "*iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commercialisti*", muniti di firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società interessata, la facoltà di:

1) **depositare gli atti** indicati nel citato comma 2-quater, sottoscrivendo digitalmente l'istanza di deposito in luogo dei soggetti obbligati, purché, allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società interessata;

2) **attestare la conformità**, ai sensi del comma 2-quinquies, degli atti oggetto di deposito a quelli depositati presso la società.

Ai sensi del medesimo comma gli iscritti negli albi specificati potranno altresì provvedere alla **presentazione, in modalità informatica o telematica**, al Registro delle imprese di altre tipologie di atti societari per la cui redazione la legge non imponga l'intervento notarile (es. la nomina e variazione degli amministratori).

Tuttavia, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2005 (recante la costituzione dell'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili), le disposizioni citate sono da ritenersi modificate. L'art. 78, comma 1, del citato decreto recita, infatti: "1. *A decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo*".

Alla luce della norma appena richiamata, i citati commi 2-quater e 2-quinquies, secondo il Ministero, devono intendersi modificati nel senso che il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, **da parte degli iscritti nella sezione A Commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società.

Sulla scorta del combinato disposto delle citate disposizioni alcuni uffici del Registro delle imprese inibiscono a professionisti diversi da quelli iscritti nella sezione A del citato Albo non muniti di apposita delega la presentazione delle seguenti tipologie di atti:

- iscrizioni di variazione di amministratore;
- iscrizione di variazioni IVA.

L'art. 31 della legge 340/2000, come modificato dal citato art. 78, costituisce di per sé norma speciale, in quanto derogatoria al regime ordinario di legittimazione allo svolgimento degli adempimenti pubblicitari verso il Registro delle imprese

La previsione di cui all'art. 1, comma 4, lett. "f", del D.Lgs. n. 139/2005, non attribuisce ai professionisti "iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo" una facoltà giuridica, ma riconosce agli stessi una "competenza tecnica" allo svolgimento di determinate attività. Ciò, ad avviso del Ministero, "va interpretato nel senso che gli stessi sono astrattamente idonei allo svolgimento delle attività in parola, ma l'incardinamento in capo agli stessi di una corrispondente facoltà giuridica presuppone una espressa previsione normativa in tal senso, che in questo caso manca".

2) Prendiamo l'occasione per rendere noto che, nell'ambito dei processi di digitalizzazione e semplificazioni dei procedimenti amministrativi, l'**Ufficio del Registro delle Imprese di Modena**, a decorrere **dal 2 marzo 2020**, non accetterà più domande di iscrizione o deposito cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, cioè la cd. procura speciale firmata manualmente (cui è inoltre aggiunta la copia del documento di identità personale del sottoscrittore).

Pertanto, dal **2 marzo 2020** i soggetti obbligati o legittimati agli adempimenti (es. titolare impresa individuale, legale rappresentante, amministratore, liquidatore, sindaco, revisore, ecc.) **dovranno presentare la modulistica ministeriale sottoscritta con la propria firma digitale**, non potendo più avvalersi dello strumento della procura a favore di altro soggetto delegato.

Gli intermediari continueranno a svolgere le attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche che dovranno però riportare la firma digitale del soggetto obbligato all'adempimento.

Continueranno ad essere accettate, senza la cd. procura speciale, le pratiche che l'intermediario ha il potere di firmare digitalmente in base alla legge (come gli iscritti agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, modalità prevista e disciplinata dall'art. 31 della legge 340/2000, ai commi 2-quater e 2-quinquies (come da nota del Ministero dello sviluppo economico del 9 ottobre 2019 illustrata sopra).

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota ministeriale del 9 ottobre 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per consultare il sito della Camera di Commercio di Modena e approfondire la questione clicca qui.](#)



10. REGISTRO DELLE IMPRESE - Poteri del Conservatore e del Giudice del Registro delle Imprese

È noto, per come costantemente affermato dalla giurisprudenza del Giudice del registro di Roma, che il **Registro delle imprese** ha assunto, per volontà del legislatore del 1993, le funzioni tipiche di un pubblico registro cui è assegnata una **insostituibile funzione informativa e pubblicitaria**, costituendo in particolare **l'unica fonte con validità legale dei fatti ed atti riguardanti il mondo delle imprese**. Il Registro, dunque, è destinato a creare nei confronti dei terzi un legittimo affidamento, giuridicamente tutelato, della legalità e validità delle informazioni e dei dati ivi inseriti. La funzione specifica di un pubblico registro consiste nel diritto, riconosciuto ad ogni cittadino, di **accedervi ricavandone informazioni che hanno piena valenza giuridica**, il che significa che le stesse sono normalmente esatte e veritiere, che possono essere utilizzate in ogni contenzioso da parte dei soggetti in lite e che il giudice le deve assumere come vere.

Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza dei Giudici del registro si sono spesso interrogati sui **limiti del sindacato devoluto** (dapprima) **al Conservatore del registro** e (successivamente) **al Giudice del registro**.

In questa prospettiva, è pacifico che tali soggetti debbano esercitare un **controllo che si appunta sui requisiti formali della domanda** (competenza dell'ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell'atto da iscrivere al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell'istanza di iscrizione).

Tuttavia, un controllo meramente formale non esaurisce i poteri (e la funzione) del Conservatore. Al Conservatore, infatti, è demandato anche il compito di **verificare il "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione"** (art. 2189 secondo comma c.c.): tale compito, evidentemente, implica l'**accertamento della corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge** (art. 11, D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581) - in ciò sostanziandosi il c.d. **controllo qualificatorio** - senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.

Nell'ambito del c.d. **controllo qualificatorio** rientra altresì il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto dal legislatore.

È quindi ammesso un **controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di vizi di validità individuabili *prima facie*** e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell'atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile.

Così, il Conservatore non deve limitarsi a ricevere l'atto e a verificare la regolarità e la completezza della domanda sotto il profilo formale, ma **deve altresì procedere, appunto, alla qualificazione dell'atto presentato per l'iscrizione**, onde accertare se sia conforme al modello di atto previsto dalla legge per il quale è prescritta l'iscrizione.

In altre parole, è riconosciuto al conservatore (e, quindi, al giudice del registro) il potere di verificare se l'atto di cui si richiede l'iscrizione integri gli estremi della fattispecie per cui è richiesta l'iscrizione e, quindi, se l'atto da iscrivere corrisponda al modello legale (controllo di tipicità).

Inoltre, sotto altro profilo, il Conservatore ha certamente la funzione di **verificare la compatibilità logica-giuridica tra le diverse iscrizioni**. Ad opinare diversamente - nel senso, cioè, che il conservatore non possa verificare la compatibilità dell'atto con le risultanze del registro - verrebbe ad essere vanificata la stessa funzione del Registro delle imprese, in quanto si verificherebbe la possibilità di iscrizione tra loro incompatibili con conseguente venir meno di ogni possibile legittimo affidamento da parte dei terzi in ordine alla legalità ed alla validità delle informazioni contenute nel registro stesso.

In questa prospettiva, è stato ritenuto che la **verifica della continuità delle iscrizioni** e, in particolare, la **verifica della compatibilità delle diverse iscrizioni** implica (*recte*: può implicare) una attività di interpretazione sotto il profilo giuridico del contenuto dell'atto o del provvedimento da iscrivere (Trib. Roma, decr., 17 aprile 2016, in proc. n. 4294/2014 v.g.).

In conformità alla giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che al Conservatore compete il controllo e la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, **senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto**, poiché tale controllo potrà essere fatto unicamente in sede giurisdizionale (Trib. Padova, decr., 16 febbraio 2007, decr., Trib. Napoli, decr., 8 ottobre 1996).

11. SOCIETA' DI CAPITALI - La decadenza dei sindaci non è automatica

Le ipotesi di **decadenza del sindaco c.d. sanzionatoria**, di cui agli artt. 2404 e 2405 Codice civile (mancata partecipazione del sindaco – senza giustificato motivo - a due riunioni del collegio, alle assemblee, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo), così come le ipotesi di **decadenza c.d. ordinaria** previste dall'art. 2399, lettera c), Codice civile (ovverossia l'essere il sindaco legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza) **non possono operare automaticamente**, ma è necessario a tal fine un **accertamento della decadenza deliberato dal collegio sindacale o dall'assemblea, esplicitamente ovvero implicitamente, con la sostituzione del sindaco decaduto**, in considerazione delle ineludibili esigenze garantiste che impongono l'attivazione di un procedimento formale volto alla comminatoria della decadenza medesima.

Lo ha stabilito la **Corte d'Appello di Catania, Sez. I, con la sentenza n. 2175/2019, depositata l' 8 ottobre 2019.**

Occorre innanzitutto ricordare che le **ipotesi di decadenza cd. sanzionatoria del sindaco**, di cui agli artt. 2404 e 2405 c.c. (mancata partecipazione del sindaco, senza giustificato motivo, a due riunioni del collegio, alle assemblee, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo) **devono essere distinte dalle ipotesi di decadenza ordinaria**, di cui all'art. 2399 c.c.

La Corte di Appello ha ritenuto di condividere le considerazioni del giudice di prime cure, laddove è stato affermato che l'operatività della decadenza sanzionatoria non può essere automatica, prevedendo le norme che la mancata partecipazione sia ingiustificata, diventando *“necessario per tale ultima ipotesi un accertamento della decadenza che diventa requisito indispensabile per la sua operatività, sulla base dell'argomentazione che nella specie sussistono ineludibili esigenze garantiste che impongono l'attivazione di un procedimento formale volto alla comminatoria della decadenza, laddove nel caso di decadenza ordinaria deve ritenersi nettamente prevalente l'interesse della società alla mancata operatività di un organo di controllo che risulti composto da soggetti che si trovano in oggettiva situazione di incompatibilità con l'interesse medesimo e che possano, in qualche modo, inquinarlo”*.

Tuttavia, la Corte di Appello di Catania ha rilevato che **l'esigenza di accertare la sussistenza delle cause di decadenza vale anche per alcune ipotesi di decadenza ordinaria**, in particolare per quelle previste dall'art. 2399, lettera c), Codice civile, che prevede la decadenza del sindaco laddove questi sia legato *“alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza”*.

In tali casi la valutazione in merito all'integrazione della fattispecie ha un inevitabile margine di discrezionalità tecnica, trattandosi di rilevare, in un caso, la sostanziale e non meramente formale continuità del rapporto; nell'altro caso, la compromissione dell'indipendenza di giudizio e di azione del sindaco.

Tale esigenza **non può comportare l'automatica operatività della decadenza, che non sia stata deliberata dal collegio sindacale o dall'assemblea, esplicitamente ovvero implicitamente, con la sostituzione del sindaco decaduto.**

Si deve infine rilevare che, quanto ai terzi, **l'evento della cessazione della carica va iscritto nel Registro delle imprese a cura degli amministratori**, ai sensi dell'art. 2400, terzo comma, Codice civile, con gli effetti dell'art. 2448 C.C., ai sensi del quale *“gli atti per i quali il codice prescrive l'iscrizione o il deposito nel registro delle imprese sono opponibili ai terzi soltanto dopo tale pubblicazione, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza”*.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza della Corte d'Appello di Catania clicca qui.](#)

12. SICUREZZA INFORMATICA - Definite le regole per il funzionamento del CSIRT italiano

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2019, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2019**, recante *“Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team - CSIRT italiano”*.

Il presente decreto, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 (c.d. *“Decreto NIS”*), definisce la **costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team - CSIRT italiano.**

Il CSIRT Italiano è costituito **presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, ai sensi del D.Lgs. n. 65/2018 che recepisce in Italia la Direttiva

(UE) 2016/1148 (c.d. "Direttiva NIS") e svolge i compiti e le funzioni del **Computer Emergency Response Team (CERT) nazionale**, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (attualmente svolte dal Ministero dello sviluppo economico) e del **Computer Emergency Response Team – Pubblica Amministrazione (CERT-PA)**, già operante presso l'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Le funzioni del Ministero dello sviluppo economico, in qualità di CERT nazionale, e dell'AgID, in qualità di CERT-PA, vengono trasferite con le modalità fissate dal presente decreto.

Entro il centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo, il DIS, il Ministero dello sviluppo economico e l'AgID sottoscrivono appositi accordi per assicurare, a far data dal centottesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il trasferimento delle funzioni del CERT nazionale e del CERT-PA al CSIRT italiano.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il CSIRT italiano si avvale dell'AgID, secondo le modalità individuate con apposito accordo.

Con lo stesso accordo si dovrà provvedere altresì a disciplinare l'utilizzo dei servizi messi a punto dall'AgID, nonché la loro evoluzione e gestione, anche con riguardo alle necessarie risorse umane e materiali da impiegare per tali attività.

L'accordo dovrà essere definito dal DIS e dall'AgID entro il centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Ricordiamo che il CERT nazionale ed il CERT PA, nella fase transitoria, ha continuato a svolgere compiti di **prevenzione e di risposta ad incidenti informatici**, facilitando la mitigazione dei relativi effetti.

In tale ottica, dall'entrata in vigore del D.Lgs. 65/2018, congiuntamente hanno gestito le notifiche di incidenti informatici, che nella fase transitoria hanno carattere obbligatorio solo per i fornitori di servizi digitali.

La notifica dell'incidente deve essere effettuata utilizzando l'apposito modulo disponibile nella sezione "modulistica" del sito.

Il modulo, una volta effettuato il "download", deve essere firmato digitalmente e inviato in forma cifrata all'indirizzo email: **notifica.nis[at]csirt-ita.it**.

Nella sezione contatti è disponibile la chiave pubblica PGP utilizzabile per la cifratura.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.Lgs. n. 65/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il modello di notifica incidente clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) PREVENZIONE INCENDI - Il 20 ottobre scorso è entrato in vigore il **decreto 12 aprile 2019**, che ha apportato modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

L'articolo 2 di tale decreto ha, tra le altre cose, **ampliato l'elenco delle attività**, senza regole tecniche verticali, ricomprese nell'allegato I del DPR 151/2011 a cui applicare le modalità di progettazione del Codice di prevenzione incendi.

Per sintetizzare le principali novità introdotte al Codice di prevenzione incendi, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco (VVF) ha emanato la **Circolare 15406/2019 del 15 ottobre 2019**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto del 12 aprile 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare del Dipartimento dei Vigili del Fuoco clicca qui.](#)

2) SOCIETA' QUOTATE – DIRITTI DEGLI AZIONISTI - Con la **circolare n. 21 del 4 novembre 2019** dal titolo "**Mercato dei capitali e società quotate**", Assonime commenta le principali modifiche introdotte dal D.Lgs. n.

49/2019, che ha recepito in Italia la direttiva (UE) 2017/828 del 17 maggio 2017 (seconda direttiva sui diritti degli azionisti) che modifica la direttiva n. 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni **diritti degli azionisti** di società quotate nei mercati regolamentati europei.

Il decreto modifica il Codice civile, con riferimento alla disciplina delle operazioni con parti correlate, e interviene sul TUF, modificando le disposizioni in materia di identificazione degli azionisti, remunerazione degli amministratori e diritto di porre domande, introducendo una nuova sezione sugli obblighi di trasparenza degli investitori istituzionali e dei *proxy advisors*, e aggiornando il regime sanzionatorio.

La direttiva (UE) 2017/828 si concentra sui comportamenti degli azionisti, e in particolare sulle misure necessarie per incoraggiarne l'impegno a lungo termine e aumentare la trasparenza tra società e investitori. Assonime commenta le principali modifiche introdotte dal decreto, con particolare riferimento all'entrata in vigore delle singole disposizioni.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

3) TASSO DI ATTUALIZZAZIONE E RIVALUTAZIONE - Con D.M. 30 ottobre 2019 il Ministero dello Sviluppo economico ha stabilito che - a decorrere **dal 1° novembre 2019** - il tasso da applicare per le **operazioni di attualizzazione e rivalutazione** ai fini della concessione e dell'erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari allo **0,67 per cento**. Il tasso passa dallo 0,72% allo 0,67%.

L'aggiornamento del tasso è effettuato su base annua per tener conto di variazioni significative e improvvise e viene effettuato ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15% dal tasso valido in quel momento.

Considerato che il tasso base è stato aggiornato dalla Commissione europea, con decorrenza **1° novembre 2019**, nella misura pari a -0,33 %, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese dal 1° novembre 2019 è pari allo **0,67%**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E PRODUTTIVE - Pubblicata, sul sito del Ministero dello sviluppo economico, la **circolare 24 ottobre 2019, n. 373236**, che contiene istruzioni ai fini della rilevazione dei dati e delle informazioni riguardanti le agevolazioni di competenza delle Amministrazioni centrali e regionali necessarie per la predisposizione della Relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive per l'anno 2020. Tale circolare ha lo scopo di coinvolgere più incisivamente i soggetti interessati e assicurare una organizzazione e un flusso efficiente dei dati e delle informazioni.

La circolare è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

5) RETI D'IMPRESA - La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato sul sito istituzionale il documento dal titolo "**I vantaggi della Cooperazione. Fare rete tra PMI**".

Il contratto di rete è stato istituito dalla legge n. 33/2009 per poi essere perfezionato con la legge n. 99 del luglio 2009 e modificato con la legge 134/2012.

I contratti di rete rappresentano, per le imprese, una vera opportunità in risposta alle esigenze di flessibilità e innovazione richieste dal mercato, con una particolare attenzione al processo di internazionalizzazione.

Con il presente lavoro, dopo un inquadramento generale sul numero delle PMI in Europa, si è focalizzata l'attenzione sui vantaggi della cooperazione con uno sguardo al processo di internazionalizzazione, richiamando, sin da subito, le iniziative condotte dall'Unione Europea (ad esempio, *Small Business Act*, *The Enterprise Europe Network*, *Erasmus for Young Entrepreneurs*) e recepite da alcuni paesi europei, per un confronto con alcune nazioni Extra-Ue.

LINK:

[Per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

6) IMPRESE EDILI - RIDUZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - Il 4 novembre scorso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il **decreto direttoriale del 24 settembre 2019** con cui viene confermata, anche per l'anno 2019, la **riduzione della contribuzione previdenziale ed assistenziale** applicabile dai datori di lavoro del settore edile.

La riduzione prevista, è individuata, per il 2019, nella misura dell'**11,50 per cento**.

Il beneficio è applicabile da parte dei datori di lavoro che operano nel settore edile sulla contribuzione INPS e INAIL dovuta per gli operai a tempo pieno.

La riduzione ha effetto sull'ammontare delle contribuzioni dovute all'INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

7) CARTUCCE TONER E STAMPANTI - Fissati i criteri ambientali minimi per le forniture e servizi - Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2019, **due decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entrambi datati 17 ottobre 2019**, riguardanti, rispettivamente:

a) Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate;

b) Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di stampa gestita; l'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio.

Entrambi i decreti sono adottati ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) ed entreranno in vigore dopo centoventi giorni dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e precisamente il 5 marzo 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo dei due decreti clicca qui.](#)

8) INNOVATION MANAGER - È stato pubblicato il decreto del Ministero dello sviluppo economico con l'**elenco dei manager e delle società abilitati** a fornire alle **PMI** e alle **reti d'impresa** servizi di consulenza specialistica finalizzati a sostenere processi di innovazione negli ambiti della trasformazione tecnologica e digitale, ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Con questo provvedimento le imprese presenti su tutto il territorio nazionale potranno avviare – **a decorrere dal 7 novembre 2019** - la compilazione della domanda per richiedere il "**Voucher per l'Innovation Manager**".

Per l'agevolazione sono disponibili le risorse stanziare dalla legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 e 2020, pari complessivamente a **50 milioni di euro**.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

9) TAX CREDIT LIBRERIE 2019 – Il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo conferma che anche per quest'anno rimangono valide le modalità di fruizione del *bonus* definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2018

A poco più di un mese dalla scadenza utile per inviare le domande, **pronto l'elenco dei beneficiari del tax credit librerie 2019**, allegato al **decreto 31 ottobre 2019** della direzione generale Biblioteche e istituti culturali.

La somma può essere utilizzata soltanto in compensazione tramite F24 trasmesso attraverso i servizi telematici dell'Agenzia, il codice tributo da utilizzare è il "6894".

Lo scorso 5 novembre il Ministero ha trasmesso all'Agenzia delle entrate la lista dei promossi che potranno usufruire dello sconto fiscale.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

10) START-UP INNOVATIVE COSTITUITE ONLINE - I 30 settembre 2019 sono **2.576** le **startup innovative** avviate grazie a una modalità di **costituzione digitale e gratuita**; una crescita di 169 unità rispetto al dato registrato alla passata rilevazione (fine giugno 2019).

È quanto emerge dalla 13ª edizione del Rapporto trimestrale di monitoraggio pubblicato in data odierna dal MISE, in collaborazione con Unioncamere e InfoCamere.

La nuova modalità è diffusa sull'intero territorio nazionale, prevalentemente in tre regioni che ospitano insieme quasi il 50% delle startup costituite online: Lombardia (27,6%), Veneto (12%) e Lazio (10,3%).

Milano si conferma il principale polo per le startup innovative italiane, rappresentando da sola il 16,9% di tutte le aziende create digitalmente.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

11) OSSERVATORIO SULLE PARTITE IVA - Nel **terzo trimestre del 2019** sono state aperte 101.498 nuove partite Iva ed in confronto al corrispondente periodo dello scorso anno si registra un **incremento del 5,7%**.

Lo comunica il Ministero dell'economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 205 del 11 novembre scorso.

Il **72,3%** delle nuove aperture di partita Iva è stato aperto da **persone fisiche**, il **21,6%** da **società di capitali**, il **3,2%** da **società di persone**. La quota dei "non residenti" e "altre forme giuridiche" rappresenta complessivamente l'2,5% del totale delle nuove aperture.

In particolare, nel trimestre di riferimento **49.171 soggetti hanno aderito al regime forfetario**, con un aumento di adesioni di ben il 30,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

12) PASSAPORTO ELETTRONICO - Il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in **euro 9,05**. L'importo dovrà essere versato in denaro contante all'operatore postale addetto alla consegna.

Lo smarrimento, ovvero qualsiasi altro episodio di **mancata consegna del plico** contenente il passaporto, dà esclusivamente luogo ad un **indennizzo pari a euro 50,00** che, previa presentazione di apposito reclamo, verrà corrisposto direttamente dalla società che gestisce la stessa consegna a domicilio.

Lo ha stabilito il Ministero dell'interno con il **decreto del 17 settembre 2019**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2019, che ha abrogato il decreto del Ministro dell'interno del 3 maggio 2012.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

Lo sapevi che ...

... LE EDICOLE ... PER NON MORIRE ... POTRANNO RILASCIARE CERTIFICATI E VENDERE ANCHE ALIMENTI E BEVANDE !

Vai in edicola a comprare il giornale e potresti anche incontrare uno che si sta rivolgente all'edicolante chiedendo:

Per favore: un stato di famiglia e un certificato di residenza. Grazie !

oppure

Per favore: Corriere della sera, una brioche e un succo di frutta. Grazie !

L'edicola **si evolve**. Si trasforma. Muta. Non più solo vendita di giornali, riviste, libri, figurine e gadget vari. D'ora in avanti al chiosco dei giornali sarà possibile anche farsi rilasciare gran parte dei **certificati anagrafici** e di stato civile o acquistare **cibo**, confezionato e non da cuocere.

Dal 5 dicembre 2018, per esempio, è possibile richiedere certificati anagrafici anche presso alcune edicole del **Comune di Modena**.

A **Torino** – dove nell'ultimo anno e mezzo hanno chiuso cento edicole su 400, pari circa al 25% - dal 15 aprile scorso nei chioschi è possibile richiedere e stampare lo **stato di famiglia, il certificato di nascita, quello di residenza e altri documenti emessi dagli uffici di anagrafe** e stato civile.

A **Genova** è possibile **richiedere certificati di anagrafe** e di **stato civile** anche **presso le edicole** che hanno aderito al progetto **EDICOLE 4.0** identificabili dalla locandina esposta.

A **Pesaro**, con una convenzione tra Comune e Sindacato giornalisti d'Italia, dal 15 ottobre scorso, il cittadino potrà richiedere la **stampa del certificato, esentato dai diritti di segreteria**, nell'orario di apertura dell'edicola, inclusi i turni festivi.

E così tante altre città, come **Firenze, Bergamo, Livorno, Rimini**, ecc.

Nella Regione Lazio è in vigore, da venerdì 8 novembre scorso, il Testo unico sul commercio, che **incentiva l'integrazione della vendita di quotidiani e periodici con attività e servizi innovativi**.

Il Testo Unico prevede la **possibilità per le edicole di vendere anche bevande imbottigliate e prodotti alimentari** non sottoposti a particolare forma di conservazione **entro il limite massimo del 30% della superficie disponibile** all'interno del punto vendita.

Un modo per combattere il declino di questi punti vendita, penalizzati dalla crisi progressiva dei giornali, costretti alla perdita di copie su copie dall'accesa concorrenza di internet e dei nuovi media in genere.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE

REPUBBLICA ITALIANA

I provvedimenti scelti per voi

(DAL 2 AL 12 NOVEMBRE 2019)

1) Legge 2 novembre 2019, n. 128: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge n. 101/2019 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 128/2019 clicca qui.](#)

2) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 17 ottobre 2019: Criteri ambientali minimi per le forniture di cartucce toner e a getto di inchiostro; criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio integrato di ritiro di cartucce di toner e a getto di inchiostro esauste, preparazione per il riutilizzo e la fornitura di cartucce di toner e a getto di inchiostro rigenerate. (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 17 ottobre 2019: Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di stampa gestita; l'affidamento del servizio di noleggio di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio; l'acquisto o il leasing di stampanti e di apparecchiature multifunzione per ufficio. (Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

4) Senato della Repubblica - Delibera 31 ottobre 2019: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

5) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 2019: Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team - CSIRT italiano. (Gazzetta Ufficiale n. 262 del 8 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Ministero dell'interno - Decreto 17 settembre 2019: Importo dell'onere posto a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio. (Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**Puoi cercare di
dimenticare il passato
e chi ti ha ferito,
ma la memoria è come
un vecchio disco,
si incanta sempre sui graffi.**
(Vincenzo Cannova)